

Codice A11000

D.D. 22 luglio 2016, n. 360

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province AL,AT,CN,TO,BI, VC,VCO. Adeguamento della Determinazione n. 11 del 25.1.2016 al D.lgs n. 50/2016.

Premesso che:

- **con Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.1.2016**, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, l'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti nell'area di Torino e provincia nonché nelle province di: Novara – Biella – Vercelli - V.C.O. ed inoltre nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi, mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006 in forza delle seguenti circostanze e motivazioni:

- i contratti d'appalto relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, degli immobili siti nelle province di Alessandria – Asti – Cuneo - Fabbricati del Parco Regionale di Stupinigi, nonché nel Verbano Cusio Ossola, ed inoltre nelle province di Novara – Biella – Vercelli ed altresì in Torino e provincia, risultavano di prossima scadenza, (fatta eccezione per i diversi interventi in corso in esecuzione delle prescrizioni impartite dalle rispettive Direzione Lavori mediante gli appositi ordini di lavoro, che dovranno essere ultimati secondo i termini previsti dagli ordinativi medesimi);
- per assicurare il buon stato di conservazione di tali immobili ed evitare soluzioni di continuità nei processi di manutenzione, sono state avviate nel corso del 2015 le attività tecnico - amministrative preordinate all'indizione della prevista gara d'appalto per l'affidamento di detti lavori ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- alla data di adozione della Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.1.2016 la gara Facility Management n. 4, pubblicata in data 19.3.2014 con termine per ricezione delle offerte il 7.7.2014, risultava dal sito istituzionale di CONSIP s.p.a. non ancora aggiudicata e pertanto non attiva;
- in ogni caso, esperite le verifiche tecniche, è stata rilevata l'inidoneità e la non esaustività delle prestazioni ricomprese nel Capitolato della gara indetta da CONSIP, al completo soddisfacimento delle specifiche esigenze dell'Amministrazione regionale afferenti non solo a prestazioni di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett a) del DPR n. 380/2011, ma altresì ad interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) del predetto comma, per mancanza di essenziali caratteristiche imprescindibili ai fini della corretta conservazione e conseguente regolare fruizione degli immobili di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto*

anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

- l'accordo quadro ex art. 59 del Codice Appalti, nello stabilire le condizioni con uno o più operatori economici, che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo stesso, necessario per interventi di manutenzione edili ed affini non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili afferenti l'Amministrazione, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante alla spesa prefissata, rappresenta l'istituto che meglio risponde alle anzidette esigenze;

- con il suddetto provvedimento dirigenziale, l'Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto che l'esperimento della procedura di gara delle manutenzioni edili in esame, mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., risultava istituto idoneo a garantire l'esecuzione delle prestazioni atte al buon mantenimento e alla corretta conservazione dei beni di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte, opportuno sotto il profilo dell'economicità delle scelte gestionali e coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica procedendo all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, secondo il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo lotto ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la durata di anni tre, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario;

- **con Determinazione dirigenziale n. 12/A1107A del 25.1.2016**, tra le varie cose, si è conseguentemente:

- provveduto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, corrispondenti ai tre lotti in cui è stato suddiviso l'appalto, siti nell'area di Torino e provincia (LOTTO 1), nonché nelle province di: Novara – Biella – Vercelli - V.C.O. (LOTTO 2) ed inoltre nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi (LOTTO 3), mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, con un unico operatore diverso per ciascun lotto, da aggiudicare mediante il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo lotto, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- approvato, per ciascun lotto, il Capitolato Speciale d'Appalto completo dei relativi allegati, il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, nonché il relativo schema di contratto, i quali determinano, fra le altre cose, le condizioni dell'appalto, le modalità esecutive dei lavori, l'importo presunto delle prestazioni suddiviso per categorie di lavori;

- dato atto che i predetti elaborati fanno espressamente riferimento a prestazioni pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo

le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto.

- dato atto altresì che il valore a base gara dell'accordo quadro ammonta a complessivi € 8.781.600,00 o.f.e. per lavori oltre € 365.900,00 o.f.e. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.147.500,00 o.f.e., come suddiviso nei sotto specificati lotti:

LOTTO 1: AREA TORINO E PROVINCIA

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 4.063.200,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 169.300,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 4.232.500,00

LOTTO 2: AREA PROVINCE NO-BI-VC-VCO

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 960.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.000,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 1.000.000,00

LOTTO 3: AREA PROVINCE CN-AT-AL-PARCO STUPINIGI

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 3.758.400,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.600,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 3.915.000,00

<u>TOTALE GENERALE</u>	LOTTE 1-2-3	-----	€ 9.147.500,00
------------------------	-------------	-------	----------------

- dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefania Crotta, Dirigente del Responsabile Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e Responsabile ad interim Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro;
- la Direzione Lavori sarà svolta dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione.

- dato atto infine che alla spesa complessiva dell'Accordo Quadro che si approva con il presente provvedimento dirigenziale, ammontante a complessivi € 8.781.600,00 o.f.e. per lavori oltre € 365.900,00 o.f.e. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.147.500,00 o.f.e., pari a complessivi € 11.159.950,00 o.f.c., suddiviso nei sopra specificati lotti, si farà fronte, tenuto conto che le obbligazioni, determinabili ad avvenuto espletamento della gara ad evidenza pubblica, e pertanto in capo a creditori successivamente determinabili, verranno a scadenza solo parzialmente entro il termine dell'esercizio finanziario 2016, con i fondi di cui al Capitolo 129879/2016, che presenta adeguata disponibilità per la quota parte riferibile al predetto esercizio, demandando a successivi provvedimenti, ad avvenuto espletamento della gara, l'adozione di apposite prenotazioni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

- **con nota prot. n. 5207 del 2.2.2016** il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha trasmesso le Determinazioni dirigenziali nn. 11 e 12 del 25.1.2016 al Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici (Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura) per l'espletamento delle relative procedure inerenti l'esperimento della gara;

atteso che in data 19.4.2016 è entrato in vigore il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture*" che ha abrogato il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (art. 217 comma 1 lett. e) ed il D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i. (quest'ultimo con effetto alle date di cui ai punti 1 e 2 dell' art. 217 comma 1 lett. u);

visto l'art. 216 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 in forza del quale il Codice, emanato con il decreto legislativo in esame, si applica alle procedure "*per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore*";

preso atto che gli artt. 54, 55, 59 comma 4 e 82 del D.lgs n. 163/2006, nonché gli artt. 105, 122 e 287 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 tutti citati nella Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016 risultano abrogati;

preso atto altresì che le norme contenute nei predetti articoli del D.lgs n. 163/2006 hanno trovato corrispondenza rispettivamente negli artt. 59, 60, 54, e 95 del D.lgs n. 50/2016 così come riportato nella "*Tabella di concordanza relativa al D.lgs n. 50/2016*" , del Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in G.U. 19.04.2016 n. 91 s.o. n. 11, evidenziante le corrispondenze tra il D.lgs n. 50/2016 e la disciplina previgente di cui al D.lgs n. 163/2006 con i principi di delega recepiti e i principi di direttive attuati;

visto l'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.lgs n. 50/2016 nel quale il Legislatore ha esplicitato i criteri di aggiudicazione, rispettivamente ai commi 2 e 4, i quali risultano essere il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* - individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96 (del decreto medesimo)- ed il *criterio del minor prezzo* che può essere utilizzato nei casi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 95 medesimo;

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 95 del D.lgs n. 50/2016, non sussistono i presupposti ex lege previsti per utilizzare il *criterio del minor prezzo* individuato dalla

Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 163/2006 (ora abrogato), nella Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016;

considerato altresì quanto espresso dal Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici con nota prot. n. 7762/A1305A del 12.7.2016 in ordine al caso in esame per il quale il criterio di aggiudicazione *“come noto, con la nuova normativa di riferimento, deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

dato atto che, nell'ambito del suddetto criterio di aggiudicazione, il criterio di valutazione potrà essere quello del *“miglior rapporto qualità/prezzo”* così come esplicitato nello stesso art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

reputato pertanto di dover adottare, quale criterio di aggiudicazione, per le manutenzioni in esame l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

ritenuto conseguentemente di procedere ad adeguare i contenuti della Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016 alle corrispondenti norme del D.lgs n. 50/2016 indicando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

ritenuto altresì di confermare il restante contenuto della Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016;

dato atto infine che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli art. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

vista la L.R. 7/2001;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;

determina

- di procedere ad adeguare i contenuti della Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016 alle corrispondenti norme del D.lgs n. 50/2016 indicando quale criterio di aggiudicazione, per le

motivazioni in premessa esposte, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

- di confermare il restante contenuto della Determinazione dirigenziale n. 11 del 25.11.2016;

- di trasmettere la presente determinazione ai competenti uffici regionali per le formalità di legge inerenti l'esperimento della gara.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23,26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Direttore della Direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio
Dr. Giovanni Lepri